



# COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO

PROVINCIA DI PERUGIA

## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 14 Data 30-03-19

---  
**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - COMPONENTE TRIBUTARIA TASI.  
ALIQUOTE PER L'ANNO 2019 - DETERMINAZIONE E COPERTURA  
DEI SERVIZI**  
-----  
---

L'anno duemiladiciannove, il giorno trenta del mese di marzo alle ore 12:00, nella consueta sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

=====  
=====

Campana Luciano	P	ALLEGRIINI VITTORIO	P
PONTANI DANIELE	A	Allegretti Romina	P
Remigi Fabio	P	Tiribuzi Stefano	P
Patrizi Giancarlo	P	Bruni Sergio Joscha	P
Rossi Roberta	A	Onori Gloria	A
Balducci Mirco	P		

=====  
=====

Assegnati n. 11, in carica n.11, presenti n. 8, assenti n. 3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. Campana Luciano in qualità di SINDACO;

- Assiste il Segretario comunale sign. Canafoglia Valter
- Vengono dal sign. Presidente nominati scrutatori i signori:

Balducci Mirco  
Allegretti Romina  
Remigi Fabio

- La seduta é Pubblica

IL SINDACO

Illustra la delibera;

### PREMESSO CHE:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014,

dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- i commi 669 e 671 della predetta Legge prevedono che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669;
- i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della Tassa è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento
- ai sensi del comma 677. Il comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e che per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.
- il comma 702 dell'art. 1 della L. 147/2013 che salvaguarda la disciplina dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;

#### **RILEVATO CHE**

- ai sensi del comma 677 per l'anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille e che per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.
- ai sensi dei commi nn. 707 e 708 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 la componente IMU della I.U.C a decorrere dall'anno 2014 non si applica:
  - all'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  - alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  - ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;

- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica»;
- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- Il comma 683 della predetta Legge prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- per servizi indivisibili si intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti.
- Individuati i seguenti servizi indivisibili per i quali vengono riportate le stime di costo per l'anno 2019 rilevate sulla base del consuntivo 2017:

	<b>COSTO</b>
Gestione e Manutenzione Patrimonio	€ 57.612,33
Illuminazione pubblica	€ 6.328,89
Viabilità	€ 153.248,85
<b>TOTALE</b>	<b>€ 217.190,07</b>

#### **VALUTATO CHE**

- al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi relativi a pubblica sicurezza e vigilanza, servizi di manutenzione strade e del verde pubblico, di illuminazione pubblica per un importo stimato in circa € 275.574,26, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla conferma delle aliquote TASI stabilite per l'anno 2019;

#### **RICHIAMATI**

- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.";

- l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- Il Decreto Min. Interno che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2019 al 31 marzo 2019;
- il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale;
- La Legge n. 208/2015 laddove prevede l'esenzione dell'abitazione principale dalla Tasi e l'agevolazione per il comodato d'uso gratuito;

**VISTO** l'articolo 172 del D.Lgs 267/2000;

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 28.03.2018 con la quale venivano riproposte le aliquote TASI stabilite nell'anno 2017;

**VISTA** la nota prot 18060 del 16.05.2016 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale nella quale viene segnalato di chiarire alcuni punti della deliberazione adottata al fine di renderla applicabile per l'anno 2016;

**DATO ATTO** che le osservazioni non inficiano la validità del provvedimento in quanto lo stesso è stato regolarmente pubblicato dal Ministero;

**RITENUTO** di procedere ad alcune precisazioni nel testo deliberato al fine di conformare il dispositivo alle osservazioni prodotte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

### **PROPONE**

- a. per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per l'esercizio 2019 di confermare le aliquote della TASI vigeranti nell'anno 2018 e indicate nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 28/03/2018 come di seguito riepilogate:
1. aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,20 punti percentuali per immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1° grado purchè residenti con un autonomo nucleo familiare che usufruiscono dell'aliquota IMU del 0,65%
  2. aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,1 punti percentuali per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011
  3. aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,2 punti percentuali per tutti i fabbricati e aree edificabili assoggettati ad aliquota IMU del 0,86%;
  4. aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,2 punti percentuali per tutti i fabbricati di categoria D;
  5. aliquota ordinaria nella misura di 0,1 punti percentuali
    - per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze ed assoggettate ad aliquota IMU del 0,5%;
    - unità immobiliari oggetto di contratti di locazione a canone concordato, disciplinati dall'art. 2, comma 3 della legge n. 431 del 1998 e s.m.i.;
    - unità immobiliari oggetto di contratti-tipo relativi alla locazione di immobili ad uso abitativo per studenti universitari, disciplinati dall' art. 5, comma 2 della legge n. 431 del 1998 e s.m.i.;

- alloggi regolarmente assegnati dall’Agenzia Territoriale per la Casa;
- b. di confermare che il gettito della TASI stimato in circa € 86.456,55 è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati senza raggiungere la copertura totale dei costi:

SERVIZIO	COSTO	COPERTURA TASI	PERCENTUALE COPERTURA
Gestione e Manutenzione Patrimonio	€ 57.612,33	€ 24.799,92	43,05%
Illuminazione pubblica	€ 6.328,89	€ 2.724,35	
Viabilità	€ 153.248,85	€ 65.967,81	
<b>TOTALE</b>	<b>€ 217.190,07</b>	<b>€ 93.492,08</b>	

- c. di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, mediante pubblicazione telematica dell’atto nel Portale del federalismo Fiscale secondo quanto previsto nella nota del MEF n. 4033 del 28 febbraio 2014;
- d. di rendere la presente deliberazione, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del Testo Unico delle Autonomie Locali (D. Lgs. 267/2000), immediatamente eseguibile.

F.to Il Segretario Comunale Dott. Canafoglia Valter

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Con voti favorevoli n.8 su n.8 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

#### DELIBERA

a. per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per l’esercizio 2019 di confermare le aliquote della TASI vigeranti nell’anno 2018 e indicate nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 28/03/2018 come di seguito riepilogate:

1. aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,20 punti percentuali per immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1° grado purchè residenti con un autonomo nucleo familiare che usufruiscono dell’aliquota IMU del 0,65%
2. aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,1 punti percentuali per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011
3. aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,2 punti percentuali per tutti i fabbricati e aree edificabili assoggettati ad aliquota IMU del 0,86%;
4. aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,2 punti percentuali per tutti i fabbricati di categoria D;
5. aliquota ordinaria nella misura di 0,1 punti percentuali
  - per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1,

A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze ed assoggettate ad aliquota IMU del 0,5%;

- unità immobiliari oggetto di contratti di locazione a canone concordato, disciplinati dall'art. 2, comma 3 della legge n. 431 del 1998 e s.m.i.;
- unità immobiliari oggetto di contratti-tipo relativi alla locazione di immobili ad uso abitativo per studenti universitari, disciplinati dall' art. 5, comma 2 della legge n. 431 del 1998 e s.m.i.;
- alloggi regolarmente assegnati dall'Agenzia Territoriale per la Casa;

- b. di confermare che il gettito della TASI stimato in circa € 86.456,55 è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati senza raggiungere la copertura totale dei costi:

SERVIZIO	COSTO	COPERTURA TASI	PERCENTUALE COPERTURA
Gestione e Manutenzione Patrimonio	€ 57.612,33	€ 24.799,92	43,05%
Illuminazione pubblica	€ 6.328,89	€ 2.724,35	
Viabilità	€ 153.248,85	€ 65.967,81	
<b>TOTALE</b>	<b>€ 217.190,07</b>	<b>€ 93.492,08</b>	

- c. di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, mediante pubblicazione telematica dell'atto nel Portale del federalismo Fiscale secondo quanto previsto nella nota del MEF n. 4033 del 28 febbraio 2014;

Con voti favorevoli n.8 su n.8 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

- d. di rendere la presente deliberazione, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del Testo Unico delle Autonomie Locali (D. Lgs. 267/2000), immediatamente eseguibile.

Responsabile Area Finanziaria

Parere favorevole regolarità tecnica \_\_\_\_\_

Parere favorevole regolarità contabile \_\_\_\_\_

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE**

F.to Campana Luciano

**IL SEGRETARIO**

F.to Canafoglia Valter

=====

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

**ATTESTA**

- che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzione di questo Comune a partire dal 09-04-19 e vi resterà per 15 giorni consecutivi

**IL SEGRETARIO**

li, 09-04-19 F.to Canafoglia Valter

() che è stata comunicata con lettera n. in data alla Prefettura;

() che è stata trasmessa con lettera n. in data al Co.Re.Co. :

Cerreto di Spoleto, li Il Segretario Comunale  
F.to Canafoglia Valter

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Cerreto di Spoleto, li IL SEGRETARIO COMUNALE  
Canafoglia Valter

=====

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs.267/2000, è divenuta esecutiva il giorno :

() decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3);

() decorsi 30 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co. dell'atto (art. 134, commi 1 e 2, D.Lgs.267/2000) senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento;

() avendo il Co.RE.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità nella seduta del , Prot. n. (art. 134, comma 1, D.Lgs.267/2000.

Cerreto di Spoleto, li IL SEGRETARIO COMUNALE